



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MAZARA DEL VALLO

Viale Guardia Costiera sn - 91026 Mazara del Vallo (TP) – Tel. 0923.946388 – Fax 0923.941020
E-mail: cpmazara@mit.gov.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it
Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo

ORDINANZA N. 06/2020

**(Approvazione del Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili
liquidi ed olii lubrificanti nei porti di Mazara del Vallo)**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Mazara del Vallo:

VISTO il Decreto Ministeriale del 31 luglio 1934 recante “*Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi*”;

VISTA la L. 31 dicembre 1982, n. 979 e ss.mm. e ii. recante “Disposizioni per la difesa del mare”;

VISTO il D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss.mm. e ii. recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.lgs. 06/11/2007, n. 202 recante “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”;

VISTA la L. 28/01/1994, n. 84 e ss.mm. e ii. recante “Riordino della legislazione in ambito portuale”;

VISTO il D.lgs. 27/07/1999, n. 271 e ss.mm. e ii. recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”;

VISTO il D.lgs. 27/07/1999, n. 272 e ss.mm. e ii. “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”;

VISTO il D.lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm. e ii. recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTA la Circolare Titolo Porti, Serie VIII, n. 16 (prot. n. DEM3/1823) in data 19.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativa alla disciplina del servizio di bunkeraggio nei porti;

CONSIDERATO che per il servizio di bunkeraggio la predetta Circolare invoca espressamente il rispetto dei principi normativi e giurisprudenziali in materia di concorrenza e mercato di cui alla legge n. 287 del 1990, prevedendo l'opportunità di aprire il mercato a più operatori, pur nella necessità di perseguire alti standard di sicurezza

CONSIDERATO che la predetta Circolare emana specifiche direttive per l'individuazione di criteri predeterminati, obiettivi e non discriminatori per valutare le richieste di eventuali nuovi aspiranti fornitori del servizio;

CONSIDERATO altresì che la medesima Circolare, in materia di sicurezza connessa alle

diverse metodologie di rifornimento, chiarisce che “[...] (a parità di altre condizioni), il bunkeraggio da impianto fisso su banchina o quello tramite bettolina, risultano più sicuri di quello tramite autobotte, che espone l’ambito portuale non solo alla “circolazione” di prodotto pericoloso ma anche alla circolazione di automezzi, con conseguente innalzamento del rischio di incidenti. Tale ultima modalità potrà pertanto essere autorizzata (previo parere della commissione locale ex art. 48 reg. nav. mar. integrata da un rappresentante dell’autorità portuale, ove istituita), solo quando dettagliate e motivate prescrizioni stabilite dall’autorità marittima sulla base dei requisiti generali di cui alle linee guida allegate, nonché delle specifiche caratteristiche e necessità del singolo porto, consentano di eliminare dall’operazione ogni possibile rischio di incidente o di inquinamento; in caso contrario, l’operazione potrà legittimamente non essere autorizzata, con provvedimento adeguatamente motivato.”

- VISTA** la propria ordinanza n. 09/2003 in data 28 febbraio 2003 disciplinante le operazioni di bunkeraggio nel Porto di Mazara del Vallo, successivamente abrogata con Ordinanza n. 03/2018 in data 5 febbraio 2018;
- VISTE** le istanze di modifica della predetta ordinanza, pervenute dalle associazioni armatoriali e da operatori portuali a seguito della sensibile riduzione del numero dei distributori automatici fissi nel porto di Mazara del Vallo al punto di non poter essere ritenuta sufficiente a soddisfare la domanda di carburante della flotta peschereccia locale;
- VISTO** il parere espresso dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.PRE.S.A.L.) dell’A.S.P. Trapani con nota datata 4 agosto 2017, assunta a prot. 12559;
- VISTO** il parere espresso dall’Ufficio del R.I.N.A. di Mazara del Vallo con nota datata 25 agosto 2017, assunta a prot. 13663;
- VISTO** il parere espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani con nota datata 8 settembre 2017, assunta a prot. 14387;
- VISTO** il verbale di riunione della commissione locale di cui all’art. 48 del Regolamento di Esecuzione, in data 9 novembre 2017;
- VISTO** il parere espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani con nota datata 22 gennaio 2018, assunta a prot. 1170;
- VISTA** l’Ordinanza n. 03/2018 del 5 febbraio 2018 che, emanata in seguito della specifica istruttoria di cui fanno parte i pareri sopra citati, abroga l’Ordinanza n. 09/2003 ed estende alle unità da pesca la possibilità di rifornimento a mezzo autocisterna;
- CONSIDERATO** che, allo stato attuale, nel porto di Mazara del Vallo insiste un unico distributore automatico fisso e ritenute, quindi, tuttora sussistenti le motivazioni che hanno condotto alla revisione del regolamento ed all’estensione alle unità da pesca del servizio di bunkeraggio a mezzo autocisterna, in precedenza previsto esclusivamente per le navi di dimensioni e pescaggio incompatibili con l’ormeggio presso i distributori automatici fissi all’epoca attivi nel porto di Mazara del Vallo;
- CONSIDERATE** le osservazioni manifestate da diversi armatori del settore della pesca e fornitori del servizio di bunkeraggio a mezzo autocisterna, e ritenuto necessario valutare le stesse contemperandole con le sopra richiamate esigenze di sicurezza;
- VISTO** il verbale del Tavolo tecnico in data 17 ottobre 2019 e tenuto conto dei pareri in merito alle suddette osservazioni, espressi dai rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani e dell’Agenzia delle Dogane – Sezione Operativa Territoriale di Mazara del Vallo e dal Consulente Chimico del porto di Mazara del Vallo, con riferimento agli aspetti operativi e di sicurezza connessi al

servizio di bunkeraggio a mezzo autocisterna;

VISTO il verbale del Tavolo tecnico in data 17 dicembre 2019 e tenuto conto dei pareri espressi dal rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani e dal Consulente Chimico del porto di Mazara del Vallo in materia di rischio di incendio connesso ad operazioni quali bunkeraggio a mezzo autocisterna;

RITENUTE sussistenti ragioni di necessità ed urgenza per procedere, nelle more della completa revisione del regolamento del porto di Mazara del Vallo, all'immediata modifica della disciplina dell'attività di rifornimento di combustibili liquidi e di olii lubrificanti nel porto di Mazara del Vallo al fine di garantire il regolare, ordinato e sicuro svolgimento delle attività portuali;

VISTA la propria Ordinanza n. 04/2005 in data 1 marzo 2005, disciplinante la vigilanza sulle attività nell'ambito demaniale marittimo di competenza del Compartimento di Mazara del Vallo;

VISTA la propria Ordinanza n. 03/2018 in data 5 febbraio 2018, abrogata e sostituita dalla presente Ordinanza;

VISTI gli art. 17, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata è approvato e reso esecutivo l'annesso "***Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed olii lubrificanti nel porto di Mazara del Vallo***".

Articolo 2

A mente dei criteri enucleati nella Circolare Titolo Porti, Serie VIII, n. 16 richiamata in premessa, e della necessità dalla stessa richiamata di "contemperare l'opportunità di apertura del mercato a più operatori con la necessità della salvaguardia della sicurezza", il rifornimento di carburante a mezzo di autocisterna è consentito anche alle unità da pesca, secondo le modalità e le norme di sicurezza previste dall'annesso Regolamento, fino a quando il numero di gestori di distributori automatici fissi in ambito portuale non sarà sufficiente a soddisfare, nel rispetto dei principi normativi nazionali e comunitari in materia di libera concorrenza e mercato, la domanda di carburante della flotta peschereccia locale.

Allorquando saranno attivi almeno due distinti operatori che, in concorrenza tra loro, gestiscano ciascuno un impianto di distribuzione automatica fisso in ambito portuale e la quantità complessiva di carburante disponibile presso tali distributori sia sufficiente a soddisfare la domanda locale, per prioritarie esigenze di sicurezza delle operazioni portuali, il bunkeraggio a mezzo di autocisterna sarà consentito esclusivamente alle navi le cui dimensioni e pescaggio non consentano il sicuro ormeggio presso i punti di distribuzione.

Articolo 3

L'Ordinanza n. 03/2018 del 5 febbraio 2018, citata in premessa, è abrogata.

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza e dell'annesso Regolamento saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, ferme restando a carico dei contravventori anche le eventuali discendenti responsabilità civili in caso di danni a persone e/o cose.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale di questo Comando attraverso il portale www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo.

Mazara del Vallo, 10.03.2020

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Vincenzo CASCIO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82



**REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO DI
COMBUSTIBILI LIQUIDI ED OLII LUBRIFICANTI NEL PORTO DI MAZARA
DEL VALLO**

TITOLO I – Disposizioni Generali

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. Le norme del presente regolamento si applicano alle operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed olii lubrificanti alle navi da traffico, da pesca e da diporto ormeggiate nel porto di Mazara del Vallo.
2. I prodotti ammessi alle operazioni di rifornimento consentite a norma del presente regolamento sono limitati ai prodotti di categoria “C” come definiti al successivo articolo 2.
3. Il presente Regolamento non si applica al rifornimento di olii lubrificanti in fusti, per cui si rimanda alla specifica normativa.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a. Autocisterna: veicolo stradale, costituito da una motrice e da una cisterna, anche su rimorchio, specificamente realizzato per il trasporto di prodotti petroliferi infiammabili e rispondente ai requisiti previsti dal Codice della Strada, dalla normativa ADR e da ogni altra normativa tecnica applicabile;
 - b. Prodotti di categoria “C”: gasolio, e liquidi combustibili ed altri olii minerali combustibili, classificati come “Categoria C – Liquidi combustibili” al Titolo II del D.M. 31 luglio 1934 in materia di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali e per il trasporto degli stessi;
 - c. Bunkeraggio: il complesso delle operazioni necessarie per il rifornimento di prodotti di categoria “C” ad una nave ormeggiata in porto;
 - d. Guardia ai fuochi: personale addetto al servizio integrativo antincendio, iscritto nei registri ex art. 68 del Codice della navigazione, tenuti dalla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo;
 - e. Impianto o distributore fisso: un impianto di distribuzione automatica di prodotti di categoria “C”, ubicato in ambito portuale;
 - f. Orario diurno: l'arco temporale compreso tra l'alba ed il tramonto locali;
 - g. Orario notturno: l'arco temporale compreso tra il tramonto e l'alba locali;
 - h. Vigilanza antincendio: il servizio di sorveglianza eseguito dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o dai soggetti autorizzati ad esercitare il servizio integrativo antincendio negli ambiti portuali del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo.

Articolo 3

(Modalità di Bunkeraggio ammesse)

1. Il rifornimento dei prodotti oggetto del presente regolamento ad unità mercantili, da pesca e da diporto può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a. bunkeraggio a mezzo di impianto fisso, da parte delle società concessionarie dei distributori automatici installati presso le banchine portuali;
 - b. bunkeraggio a mezzo autocisterna, da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione ed iscritti nei pertinenti registri tenuti da questa Capitaneria di porto.

TITOLO II – Disciplina del bunkeraggio

Capo I – Bunkeraggio a mezzo impianti fissi

Articolo 4

(Prescrizioni generali per lo svolgimento delle operazioni di bunkeraggio)

1. L'esercizio di impianti fissi per l'erogazione negli ambiti portuali di prodotti di categoria "C" è subordinato al possesso di idoneo titolo concessorio nonché di ogni altro collaudo, autorizzazione o certificazione previsti dalla legge e dalle pertinenti norme regolamentari in vigore, ivi compreso il collaudo previsto dall'articolo 48 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione (parte marittima) e le ispezioni periodiche previste dal successivo articolo 49.
2. I gestori degli impianti fissi ed il personale addetto alla movimentazione dei carburanti ed alle operazioni di rifornimento devono essere in possesso dell'Attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 609, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
3. L'erogazione di prodotti di categoria "C" mediante distributore fisso è consentita alle unità da pesca e da diporto ed alle unità da traffico locale che, per dimensioni e pescaggio, possono ormeggiare in sicurezza presso le banchine antistanti i punti di erogazione.
4. Le operazioni di bunkeraggio a mezzo distributori fissi in banchina sono consentite senza preventiva formale autorizzazione nel solo orario diurno. Il comandante dell'unità dovrà preventivamente comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto il movimento verso l'ormeggio ove avverrà il bunkeraggio nonché l'inizio e la fine delle operazioni di rifornimento.
5. In casi di necessità ed urgenza, la Sezione Tecnica della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo potrà autorizzare eventuali operazioni di rifornimento in orario notturno, subordinatamente all'effettiva disponibilità di sufficiente illuminazione dell'area interessata dalle operazioni, la cui intensità non deve essere inferiore a 10 Lux. Tale illuminazione, se non assicurata dall'impianto di illuminazione portuale, dovrà essere assicurata per mezzo di idonei impianti ausiliari, appositamente predisposti. Prima di iniziare il bunkeraggio al di fuori dell'orario diurno, il comandante dell'unità, oltre alle informazioni indicate al comma precedente, dovrà comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo il numero dell'autorizzazione rilasciato dalla Sezione Tecnica e gli ulteriori dati eventualmente richiesti. Il rifornimento potrà quindi iniziare una volta ottenuto il nulla osta verbale della Sala Operativa.

6. Il bunkeraggio deve essere eseguito esclusivamente con condizioni meteorologiche favorevoli. In caso di peggioramento delle stesse e di attività elettrica atmosferica le operazioni devono essere immediatamente sospese, informando l'Autorità Marittima.
7. L'ormeggio alle banchine antistanti i distributori fissi operanti in ambito portuale è consentito esclusivamente alle unità che devono essere rifornite, e per il tempo strettamente necessario a completare le operazioni di rifornimento.
8. I distributori fissi devono essere muniti di tutti gli apprestamenti di sicurezza, debitamente approvati dal Ministero dell'Interno in ottemperanza al Titolo I, punto XVII del D.M. 31 luglio 1934, nonché dei dispositivi per il recupero dei vapori previsti dalla normativa vigente.
9. Le manichette impiegate per le operazioni di bunkeraggio e per il carico dei depositi devono essere conformi agli standard costruttivi previsti dalle vigenti norme tecniche di riferimento. Le manichette devono essere collaudate all'atto della fornitura, controllate e pressate almeno ogni 12 mesi indipendentemente dal numero di ore di lavoro secondo previsioni della Circolare n. 105 in data 21.09.2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione delle Infrastrutture per la navigazione e demanio marittimo. Ogni manichetta deve essere inoltre dotata di certificato riportante le seguenti informazioni:
 - codice di identificazione;
 - data e pressione di collaudo ed Ente che lo ha eseguito;
 - condizioni di esercizio ammesse (pressione e temperatura, anche in relazione alla viscosità del prodotto);
 - elenco dei prodotti per i quali è riconosciuta idonea.

Il codice identificativo e le condizioni massime di esercizio devono essere riportati su ogni singola manichetta o sulle relative flange di collegamento.

Le manichette devono essere tenute costantemente in condizioni di perfetta efficienza. In presenza di abrasioni, danneggiamenti o altre anomalie le manichette devono essere prontamente sostituite.

10. Ogni distributore fisso deve essere provvisto delle dotazioni di sicurezza ed antincendio indicate nella certificazione rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in materia di prevenzione degli incendi, nonché di quelle eventualmente prescritte dalla Commissione Locale prevista dall'articolo 48 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione in occasione delle visite di collaudo e periodiche agli impianti.
11. La vigilanza antincendio a terra è garantita dal gestore del distributore, mentre a bordo è svolta dall'equipaggio della nave che riceve il rifornimento.
12. Nelle vicinanze dell'area interessata dalle operazioni, per un raggio di almeno 100 metri, sono vietate altre operazioni che possano generare scintille o calore o attività che possano in qualunque modo compromettere le condizioni di sicurezza;
13. Tra il personale del distributore fisso ed il personale di bordo coinvolto nelle operazioni di rifornimento deve essere assicurato un sicuro sistema di comunicazione e, se del caso, devono essere preventivamente concordati i segnali da adottare nei casi di emergenza.

Articolo 5

(Prescrizioni a carico della nave)

1. Prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento il comando di bordo deve verificare:
 - a) che la nave sia ormeggiata in sicurezza;
 - b) che gli apprestamenti antincendio fissi e mobili siano efficienti e pronti all'uso, in modo da poter intervenire con immediatezza nella zona di connessione tra i collettori di bordo e le manichette di erogazione del bunker;
 - c) che siano disponibili e pronte all'uso le dotazioni antinquinamento di bordo previste dalle norme applicabili alla propria nave;
 - d) che sia stata inalberata la bandiera "Bravo", in conformità alle previsioni del Codice Internazionale dei Segnali e che, in caso di bunkeraggio in orario notturno, sull'albero sia acceso un fanale rosso visibile a 360°;
 - e) che sia stato predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento per tutta la durata delle operazioni, a cura del personale di bordo e che gli ombrinali adiacenti il punto di imbarco siano stati convenientemente chiusi;
 - f) che i motori di propulsione e qualsiasi altro motore o macchinario che possa generare calore diffuso o scintille privo di apprestamenti parascintille, nonché ogni altra apparecchiatura incompatibile, sotto il profilo della sicurezza, con le operazioni di rifornimento della nave siano spenti e mantenuti spenti per tutta la durata delle operazioni;
 - g) che a bordo della nave non siano in corso operazioni commerciali o altre attività che possano generare fiamme, scintille o calore o che possano in qualunque modo compromettere le condizioni di sicurezza delle operazioni;
 - h) che tutte le porte, i portelli e le prese d'aria dei locali alloggio siano chiuse ad eccezione di quelle espressamente autorizzate dal comando di bordo;
 - i) che sia presente un equipaggio sufficiente a gestire le operazioni a bordo nonché ad eseguire le manovre e le operazioni necessarie per fronteggiare eventuali emergenze;
 - j) che il divieto assoluto di fumare e di usare fiamme libere per tutta la durata delle operazioni sia stato ricevuto, compreso e sia osservato da tutto il personale presente a bordo;
 - k) che il quantitativo di bunker da imbarcare sia stato verificato con il personale del distributore fisso e che le casse bunker abbiano capacità sufficiente per riceverlo;
 - l) che il rateo e la pressione di rifornimento siano stati concordati con il responsabile delle operazioni del distributore fisso.
2. A bordo della nave le operazioni di rifornimento devono essere eseguite sotto il controllo diretto del comandante o di un ufficiale designato. Tale personale deve assicurarsi che le condizioni di sicurezza siano rispettate per tutta la durata del bunkeraggio e dovrà interrompere le operazioni, in coordinamento con il personale del distributore fisso, in tutti i casi in cui vengano meno i margini minimi di sicurezza, ad esempio in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche con attività elettrica atmosferica.
3. Al termine delle operazioni, prima di riavviare i motori, il vano motore e gli spazi ove sono presenti i serbatoi del carburante devono essere opportunamente ventilati.

Articolo 6

(Prescrizioni a carico dell'impianto fisso)

1. Prima di iniziare le operazioni di rifornimento il gestore dell'impianto o la persona responsabile designata dovrà verificare:
 - a) che gli apprestamenti antincendio fissi e mobili siano efficienti e pronti all'uso;
 - b) che siano disponibili e pronte all'uso le dotazioni antinquinamento utili per contenere e rimuovere eventuali sversamenti o colaggi di idrocarburi, tra cui una adeguata riserva di sabbia e materiale assorbente (panne / fogli oleoassorbenti);
 - c) che nelle vicinanze dell'area interessata dalle operazioni, per un raggio di almeno 100 metri, non siano in corso altre operazioni che possano generare scintille o calore o attività che possano in qualunque modo compromettere le condizioni di sicurezza;
 - d) che il divieto assoluto di fumare e di usare fiamme libere per tutta la durata delle operazioni sia stato ricevuto e compreso da tutto il personale presente all'interno dell'impianto e in prossimità del punto di erogazione;
 - e) che il rateo e la pressione di rifornimento siano stati concordati con il comando di bordo della nave da rifornire;
 - f) che tutti gli elementi costituenti gli impianti di trasferimento del bunker (manichette, pompe, valvole, brachetti di connessione, etc.) siano in perfette condizioni di esercizio.
2. Prima dell'inizio del bunkeraggio il gestore dell'impianto o la persona responsabile designata dovrà altresì delimitare l'area interessata dalle operazioni ed esporre un numero sufficiente di cartelli monitori (almeno due) indicanti il pericolo di incendio / esplosione ed i divieti di cui al punto precedente.
3. A terra, le operazioni di rifornimento dovranno avvenire sotto il controllo diretto del gestore del distributore fisso o della persona responsabile nominata. Tale personale deve verificare che siano stati presi tutti gli accorgimenti ed i provvedimenti necessari a minimizzare il rischio di sversamenti che possano fare insorgere il pericolo di incendi o di inquinamenti. Tale personale deve inoltre assicurarsi che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutta la durata del bunkeraggio e dovrà interrompere le operazioni, in coordinamento con il comando di bordo, in tutti i casi in cui vengano meno i margini minimi di sicurezza, ad esempio in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche con attività elettrica atmosferica.
4. Ultimato il rifornimento, prima della disconnessione, la manichetta deve essere adeguatamente drenata.
5. Al termine delle operazioni di rifornimento il gestore dell'impianto o la persona responsabile designata devono assicurare il ripristino dei luoghi e la pulizia dei tratti di banchina e dell'area dell'impianto di distribuzione.

Articolo 7

(Immissione di bunker nelle cisterne degli impianti fissi)

1. Il rifornimento degli impianti fissi può essere eseguito a mezzo di autocisterna, nel rispetto delle norme del presente regolamento e della normativa vigente in materia.

2. Il gestore dell'impianto fisso dovrà comunicare alla Sezione Tecnica della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo le operazioni di immissione previste nelle proprie cisterne con un preavviso di almeno 3 ore, da presentare in orario d'ufficio specificando l'orario di inizio e la durata prevista delle operazioni nonché i dettagli dell'autocisterna o delle autocisterne che dovranno accedere all'area portuale e dei relativi conducenti;
3. Le operazioni di immissione di bunker in deposito devono essere eseguite esclusivamente in orario diurno e con condizioni meteorologiche favorevoli. In caso di peggioramento delle stesse e in caso di attività elettrica atmosferica, le operazioni devono essere immediatamente sospese, dandone immediata informazione all'Autorità Marittima.
4. La zona circostante l'area interessata dalle operazioni di immissione di carburante in deposito deve essere opportunamente delimitata e segnalata con cartellonistica indicante il pericolo di esplosione e di incendio ed il divieto di fumare e di fare uso di fiamme libere.
5. Sia la vigilanza antincendio che la vigilanza antinquinamento sono garantite dal gestore dell'impianto che, prima dell'inizio delle operazioni dovrà accertare che tutti gli apprestamenti antincendio e le dotazioni antinquinamento siano efficienti e pronte all'uso.
6. Il gestore dell'impianto ed il personale dell'autocisterna devono adottare ogni precauzione possibile al fine di prevenire inquinamenti ed ogni azione urgente al fine di contenere e rimuovere tempestivamente ogni eventuale sversamento di prodotto, informando immediatamente l'Autorità Marittima.

CAPO II – Rifornimento mediante autocisterna

Articolo 8 *(Autorizzazione)*

1. Il Comandante o l'Armatore dell'unità che intende effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo di autocisterna, deve presentare formale istanza in bollo alla Sezione Tecnica della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni, in orario di ufficio, utilizzando il modello in **Allegato 1**. All'istanza deve essere allegata la dichiarazione del Comandante dell'unità secondo il modello in **Allegato 2** e la dichiarazione della Ditta fornitrice del prodotto secondo il modello in **Allegato 3**.

Articolo 9 *(Prescrizioni generali per lo svolgimento delle operazioni di bunkeraggio)*

1. Il bunkeraggio a mezzo autocisterna può essere eseguito da parte delle Società appositamente autorizzate ed iscritte nel registro di cui all'articolo 68 del Codice della navigazione tenuto dalla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.
2. L'erogazione di prodotti di categoria "C" mediante autocisterna è consentita ordinariamente alle unità da traffico che scalano il porto di Mazara del Vallo. Tuttavia, allorquando gli impianti fissi attivi in porto non siano sufficienti a soddisfare, nel rispetto dei principi normativi nazionali e comunitari in materia di libera concorrenza e mercato, la domanda di carburante della flotta peschereccia locale, il bunkeraggio a mezzo autocisterna è consentito anche alle unità da pesca, secondo le modalità e le norme di sicurezza previste dal presente Capo. Ai fini del presente comma, sono ritenuti sufficienti a soddisfare la domanda di carburante della flotta peschereccia locale nel rispetto dei richiamati principi di libera concorrenza e mercato, almeno due

impianti fissi, gestiti da due distinti operatori in concorrenza tra loro, la cui disponibilità complessiva di carburante sia sufficiente a rifornire almeno 4 unità da pesca di medio tonnellaggio prima di dover immettere altro carburante nelle rispettive cisterne.

3. L'erogazione di prodotti di categoria "C" mediante autocisterna è consentita esclusivamente presso le Banchine "Ruggero II" e "Mokarta". Eccezionali e motivate necessità di bunkeraggio a mezzo di autocisterna in aree diverse da quelle indicate al comma precedente potranno essere valutate ed eventualmente autorizzate, di volta in volta, previo parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani e, se ritenuto opportuno, del Consulente Chimico del porto (Originariamente "della Commissione consultiva locale ex art. 48 reg. nav. mar.").
4. Il bunkeraggio a mezzo autocisterna deve avvenire per quanto possibile in orario diurno. Il comandante dell'unità dovrà preventivamente comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo il movimento verso l'ormeggio ove avverrà il bunkeraggio, il numero dell'autorizzazione rilasciata dalla Sezione Tecnica nonché l'inizio e la fine delle operazioni di rifornimento.
5. In casi di necessità ed urgenza, la Sezione Tecnica della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo potrà autorizzare eventuali operazioni di rifornimento in orario notturno subordinatamente all'effettiva disponibilità di sufficiente illuminazione dell'area interessata dalle operazioni, la cui intensità non deve essere inferiore a 10 Lux. Tale illuminazione, se non assicurata dall'impianto di illuminazione portuale, dovrà essere assicurata per mezzo di idonei impianti ausiliari, appositamente predisposti. Prima di iniziare il bunkeraggio al di fuori dell'orario diurno, il comandante dell'unità, dovrà comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo le informazioni indicate al comma precedente e gli ulteriori dati eventualmente richiesti. Il rifornimento potrà quindi iniziare una volta ottenuto il nulla osta verbale della Sala Operativa.
6. Il bunkeraggio deve essere eseguito esclusivamente con condizioni meteorologiche favorevoli. In caso di peggioramento delle stesse e di attività elettrica atmosferica le operazioni devono essere immediatamente sospese, informando l'Autorità Marittima.
7. I veicoli cisterna che devono eseguire il rifornimento alle navi ormeggiate alle banchine del porto di Mazara del Vallo devono avere una capacità massima di 30 metri cubi e devono recarsi sottobordo alla nave da rifornire uno alla volta e solamente quando la nave è pronta a ricevere il rifornimento. Le autocisterne in attesa devono sostare al di fuori della recinzione portuale, nell'area adiacente alla "mantellata di difesa di ponente". Le autocisterne che hanno completato il rifornimento devono lasciare l'ambito portuale al termine delle operazioni.
8. Le autocisterne devono essere conformi ai requisiti costruttivi previsti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché alle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di trasporto su strada di merci pericolose (*ADR*) ed essere munite di tutte le certificazioni ed i collaudi previsti dalla legge e dalle disposizioni tecniche di riferimento. I veicoli cisterna devono essere equipaggiati singolarmente con pompe di trasferimento del carico di tipo approvato, antideflagranti e muniti di reti parascintille alle tubazioni di scarico dei gas esausti. Le manichette impiegate per le operazioni di bunkeraggio devono essere conformi agli standard costruttivi previsti dalle vigenti norme tecniche di riferimento.
9. Per tutta la durata del rifornimento deve essere assicurato un servizio continuo di vigilanza antincendio. A bordo la vigilanza antincendio è svolta dall'equipaggio della nave che riceve il rifornimento. Laddove il quantitativo complessivo di prodotto da rifornire nel singolo bunkeraggio a mezzo autocisterna non sia superiore a 30 metri

cubi, la vigilanza antincendio a terra potrà essere assicurata da una delle società autorizzate a svolgere il servizio integrativo antincendio portuale nel Circondario Marittimo di Mazara del Vallo, attenendosi alle disposizioni e prescrizioni previste dal vigente "Regolamento per la disciplina del servizio integrativo antincendio a bordo delle navi negli ambiti portuali e complementari limitrofi del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo". Laddove, invece, il quantitativo complessivo di prodotto ecceda i 30 metri cubi, comunque suddiviso su due o più autocisterne ciascuna di capacità non superiore ai 30 metri cubi, il servizio antincendio dovrà essere assicurato da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 18 c. 4 del Decreto legislativo 8 marzo 2006, con personale e mezzi determinati dal competente Comando Provinciale. Tale servizio è prestato a titolo oneroso secondo le tariffe determinate dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

10. Laddove la vigilanza antincendio debba essere prestata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in aggiunta all'istanza di cui al precedente articolo, deve essere altresì avanzata formale istanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani, in orario d'ufficio e con almeno 48 ore di anticipo rispetto al previsto inizio delle operazioni. In caso di indisponibilità di personale, il Comando Provinciale VV.F. ne dà comunicazione entro le successive 24 ore all'interessato ed alla Autorità Marittima, che potrà, in tal caso, autorizzare il ricorso al servizio integrativo antincendio portuale a cura di ditta autorizzata ed iscritta nei registri di cui all'articolo 68 c.n. tenuti dalla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.
11. Nelle vicinanze dell'area interessata dalle operazioni, per un raggio di almeno 100 metri, sono vietate altre operazioni che possano generare scintille o calore o attività che possano in qualunque modo compromettere le condizioni di sicurezza;
12. Per tutta la durata del rifornimento deve essere altresì assicurato un servizio continuo antinquinamento da parte di una delle Società autorizzate ed iscritte nei registri di cui all'articolo 68 c.n. tenuti dalla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.
13. Tra l'equipaggio della nave, il personale della ditta rifornitrice, il personale che assicura il servizio di vigilanza antincendio (Vigili del Fuoco o guardie ai fuochi) ed il personale della società che assicura il servizio antinquinamento, coinvolto nelle operazioni di rifornimento, deve esser assicurato un sicuro sistema di comunicazione e, se del caso, devono essere preventivamente concordati i segnali da adottare nei casi d'emergenza.
14. Per quanto possibile, i bunkeraggi a mezzo autocisterna devono avvenire una nave alla volta. In casi di urgenza possono essere autorizzati al più due bunkeraggi contemporanei a due distinte navi, ma tra un complesso autocisterna / nave da rifornire e l'altro deve essere assicurata una distanza non inferiore a 100 metri. In tal caso, per ciascuno dei due bunkeraggi devono essere soddisfatte tutte le prescrizioni di sicurezza del presente Capo.

Articolo 10

(Prescrizioni a carico della nave)

1. Per la nave valgono le medesime prescrizioni indicate al precedente articolo 5 per il bunkeraggio a mezzo distributore fisso.
2. Quanto nel suddetto articolo 5 è riferito al personale ed al responsabile delle operazioni del distributore fisso, ai fini del presente articolo deve essere inteso come riferito al personale responsabile delle operazioni dell'autocisterna.

Articolo 11
(Prescrizioni a carico dell'autocisterna)

1. Prima di iniziare le operazioni di rifornimento il responsabile delle operazioni dell'autocisterna dovrà verificare:
 - a) che il personale che assicura il servizio di vigilanza antincendio sia presente e pronto ad intervenire in caso di emergenza;
 - b) che il personale che assicura il servizio antinquinamento sia presente e pronto ad intervenire in caso di emergenza, con tutte le dotazioni antinquinamento pronte all'uso;
 - c) che nelle vicinanze dell'area interessata dalle operazioni, per un raggio di almeno 100 metri, non siano in corso altre operazioni che possano generare scintille o calore o attività che possano in qualunque modo compromettere le condizioni di sicurezza;
 - d) che il rateo e la pressione di rifornimento siano stati concordati con il comando di bordo della nave da rifornire;
 - e) che tutti gli elementi costituenti gli impianti di trasferimento del bunker (manichette, pompe, valvole, branchetti di connessione, etc.) siano in perfette condizioni di esercizio;
 - f) che sia assicurata l'equipotenzialità elettrica tra la nave da rifornire ed il veicolo cisterna;
 - g) che in corrispondenza delle connessioni tra le manichette ed i collettori dell'autocisterna siano state posizionate idonee ghiotte di contenimento, in modo da prevenire eventuali perdite e conseguenti spandimenti di prodotto sulla banchina ed in mare.
2. Prima dell'inizio del bunkeraggio il responsabile delle operazioni dell'autocisterna dovrà altresì delimitare con nastro retroriflettente bianco/rosso l'area di banchina interessata dalle operazioni, per un raggio di almeno 20 metri dall'autocisterna e dal punto di erogazione. Il predetto responsabile dovrà altresì esporre un numero sufficiente di cartelli monitori (almeno due) indicanti il pericolo di incendio / esplosione ed il divieto di fumare e di fare uso di fiamme libere, nonché il divieto di accesso nella predetta area a tutti i soggetti non coinvolti nelle operazioni.
3. Durante le operazioni di rifornimento il personale addetto all'autocisterna dovrà assicurarsi che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutta la durata del rifornimento e dovrà procedere ad interrompere le operazioni, in coordinamento con il comando di bordo, in tutti i casi in cui vengano meno i margini minimi di sicurezza, ad esempio in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche con attività elettrica atmosferica. Il personale addetto all'autocisterna dovrà essere pronto ad eseguire tutte le manovre d'emergenza che dovessero rendersi necessarie, incluso il distacco rapido in caso di necessità.
4. Ultimato il rifornimento, prima della disconnessione, la manichetta dovrà essere adeguatamente drenata.
5. Al termine delle operazioni di rifornimento, il personale dell'autocisterna dovrà assicurare il ripristino dei luoghi e la pulizia dei tratti di banchina interessati dalle operazioni.

Articolo 12

(Prescrizioni a carico del personale addetto al servizio integrativo antincendio)

1. Prima di iniziare le operazioni di rifornimento il Capo squadra delle guardie ai fuochi che prestano la vigilanza antincendio (nei casi in cui tale servizio non sia assicurato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) dovrà assicurarsi che i propri mezzi e le proprie dotazioni individuali e collettive siano efficienti e pronti all'uso e rispondano, per quantità e tipologia, alle prescrizioni previste dal vigente "Regolamento per la disciplina del servizio integrativo antincendio a bordo delle navi negli ambiti portuali e complementari limitrofi del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo" ed alle eventuali ulteriori prescrizioni impartite dall'Autorità Marittima in relazione ad eventuali contingenti necessità.
2. Il predetto Capo squadra, prima di confermare la propria prontezza all'inizio del rifornimento, dovrà altresì verificare:
 - a) che l'area delle operazioni sia stata delimitata come indicato all'articolo precedente;
 - b) che non siano in corso attività che possano compromettere la sicurezza delle operazioni sotto il profilo della prevenzione incendi.

Articolo 13

(Prescrizioni a carico del personale addetto al servizio antinquinamento)

1. Prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento il responsabile della società che presta il servizio antinquinamento dovrà assicurarsi che i propri mezzi e le previste dotazioni antinquinamento siano efficienti e pronte all'uso.
2. Il predetto responsabile, prima di confermare la propria prontezza all'inizio del rifornimento, dovrà altresì verificare che siano stati posizionati gli idonei dispositivi di contenimento di eventuali perdite di prodotto come prescritto al precedente articolo 10.

CAPO III – Disposizioni finali

Articolo 14

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente Regolamento e le prescrizioni in esso contenute non esimono i comandi di bordo delle navi da rifornire, i gestori ed il personale degli impianti fissi, il personale della ditta che fornisce il bunkeraggio a mezzo autocisterna, nonché il personale addetto ai servizi antincendio ed antinquinamento dal rispetto di ogni altra disposizione di legge o prescrizione eventualmente prevista da norme tecniche, né dall'obbligo di adottare tutte le precauzioni suggerite dalla buona pratica al fine di prevenire incidenti ed inquinamenti.